



# ***REGOLAMENTO DELLE COMPETENZE E DEL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE***

Approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 266 del 29 settembre 2008  
immediatamente eseguibile

## **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le competenze e il funzionamento del nucleo di valutazione della Provincia di Sondrio, previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e dall'articolo 147 del TUEL.

## **Articolo 2 Composizione e nomina**

1. Il nucleo di valutazione è formato da tre componenti esperti in materia di valutazione e controllo interno, di gestione o strategico, scelti tra soggetti esterni all'ente qualificati come professionisti, docenti, dirigenti di enti o aziende pubbliche o private, anche a riposo, ovvero tra soggetti interni all'ente con specifica qualificazione.
2. I componenti del nucleo sono nominati dalla giunta provinciale.
3. Il direttore generale (o il segretario generale) può essere nominato componente interno, ma, nel caso non lo fosse, è tenuto a collaborare e assistere il nucleo valutazione nelle sue funzioni.
4. In caso di nomina di componenti interni, per costoro l'attività è ricondotta ai compiti istituzionali senza compensi aggiuntivi.
5. Nel caso di valutazione dell'attività del segretario generale per la liquidazione dell'attività di risultato, il nucleo di valutazione è assistito dal vice segretario generale.

## **Articolo 3 Durata in carica**

1. Il nucleo di valutazione dura in carica per tre anni dalla data di nomina da parte della giunta provinciale. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

## **Articolo 4 Competenze**

1. Compito del nucleo di valutazione è l'attività di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, intesa come valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, da parte della giunta provinciale, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, segnatamente per quanto riguarda la dirigenza dell'ente.
2. L'attività consiste:
  - a) nella verifica delle valutazioni dei dirigenti in riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dalla giunta;
  - b) nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione degli eventuali fatti ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancanza o parziale attuazione dei possibili rimedi.
3. La valutazione dei dirigenti ha periodicità annuale, o altra prevista dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi della conoscenza dell'attività svolta nell'anno dei valutati da parte dell'organo valutatore, identificato nel nucleo di valutazione, nonché del principio della partecipazione del valutato al procedimento.

4. Il nucleo di valutazione può proporre alla giunta provinciale i parametri e i criteri di analisi di controllo e di valutazione o suggerirne modifiche o integrazioni.

## **Articolo 5 Relazione annuale**

1. Il nucleo di valutazione redige annualmente una relazione complessiva sui risultati dei dirigenti raggiunti nel corso dell'anno e può fare proposte di miglioramento inerenti le funzioni svolte o da svolgere.

## **Articolo 6 Accesso agli atti**

1. Le disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione, pertanto, i componenti del nucleo di valutazione hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, le informazioni utili all'esercizio della funzione loro affidata.

## **Articolo 7 Funzionamento**

1. Il nucleo di valutazione opera con riferimento al direttore generale (o al segretario generale in mancanza del direttore) cui riferisce direttamente circa il proprio operato.
2. Nella valutazione della dirigenza il nucleo di valutazione si avvale della documentazione e della modulistica messa a punto dalla Provincia, concordando ove necessario le opportune variazioni.
3. Ai fini della valutazione dei dirigenti il nucleo di valutazione si avvale autonomamente dei risultati e degli elementi di analisi forniti dal controllo interno.

## **Articolo 8 Riunioni**

1. Nella prima riunione del nucleo di valutazione viene nominato dagli stessi componenti il presidente. Le riunioni del nucleo di valutazione sono convocate dal presidente secondo necessità.
2. Alle riunioni del nucleo possono partecipare il direttore (o il segretario generale) nonché i dirigenti dell'ente opportunamente invitati, con congruo preavviso di almeno tre giorni.
3. La convocazione del nucleo è effettuata con avviso scritto indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno degli argomenti in discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della riunione, anche a mezzo di fax o posta elettronica.
4. Le sedute del nucleo di valutazione non sono pubbliche; viene assicurato il servizio di segreteria tramite un funzionario incaricato dal segretario generale.
5. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, copia del quale è trasmesso al direttore generale (o al segretario generale).
6. Decade dalla carica il componente che incorre in tre assenze consecutive e non giustificate. La sostituzione avviene con deliberazione della giunta provinciale.

**Articolo 9**  
**Segreto d'ufficio**

1. I componenti del nucleo di valutazione sono tenuti al segreto d'ufficio sull'attività svolta e gli argomenti trattati, per evitare possibili pregiudizi a persone o all'ente.

**Articolo 10**  
**Compensi**

1. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione è corrisposto un compenso lordo pari a euro 200,00 a seduta, con un limite massimo di dodici sedute annue.
2. I compensi si intendono omnicomprensivi. Su di essi vengono applicate le ritenute previste dalla normativa vigente. La liquidazione avviene a cadenza annuale previa presentazione della relazione di cui all'articolo 5.
3. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta il rimborso delle spese di viaggio, se dovute.